

# Regione Calabria

Ufficio del Commissario  
per l'Emergenza dei Rifiuti

## "NORME ATTUATIVE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEGLI ART. 27 e 28 del DECRETO LEGISLATIVO 5.02.1997 N.22"

### Articolo 1

*Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti - art.27 D.lgs. 22/97-*

1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, o apportare variazioni sostanziali a impianti esistenti debitamente autorizzati, presentano all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria apposita domanda, secondo lo schema allegato (*allegato n. 1*), corredata dal relativo progetto e dalla documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
2. Il progetto e la documentazione tecnica prevista per l'impianto che si intende realizzare, debitamente firmati e timbrati da progettista abilitato e controfirmato dal titolare/legale rappresentante /amministratore, devono contenere le informazioni e gli elaborati di cui alle allegati "linee guida" (*allegato n.2*). Tali atti devono essere prodotti in duplice copia all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria, e in copia singola presso gli uffici interessati, che parteciperanno alla Conferenza di cui al successivo comma n. 6.
3. Qualora l'impianto debba essere sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale, VIA, (sia di competenza dello Stato, ai sensi dei DD.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, modificato dal D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 460, e 27 dicembre 1988, sia di competenza regionale, ai sensi del DPR 12 aprile 1996), alla domanda occorre allegare, la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche e integrazioni.
4. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Unità tecnica dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria, il quale entro 2 giorni dal ricevimento della domanda:
  - a) provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla predetta Unità tecnica la responsabilità dell'istruttoria, dandone comunicazione agli interessati;
  - b) valuta le condizioni di ammissibilità e la esistenza dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti ai fini istruttori con particolare riguardo alla regolarità della domanda e della relativa documentazione richiesta;
  - c) dispone, in caso di inadempienza, la regolarizzazione della domanda e l'acquisizione della documentazione integrativa.
5. Il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda ovvero dalla data di regolarizzazione e di acquisizione della documentazione di cui al precedente comma, lettera c), convoca la Conferenza di cui all'art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 22/97.
6. La composizione della Conferenza di cui al comma 5, risulta come da *allegato n. 3*.
7. La Conferenza non costituisce collegio né perfetto né imperfetto e pertanto non necessita di numero legale per la validità delle riunioni né le risultanze dei lavori della Conferenza costituiscono parere, ma sono solo formate dal complesso delle conclusioni formulate dai partecipanti alla conferenza stessa.

8. La Conferenza è convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la indicazione dell'oggetto della conferenza stessa. Il responsabile del procedimento verifica la presenza e la legittimazione dei partecipanti alla Conferenza, coordina i lavori, redige, avvalendosi del segretario, il verbale della riunione, che è sottoscritto da tutti i partecipanti. Qualora non si raggiunga l'unanimità dei consensi nel verbale è riportata motivazione della valutazione negativa espressa da ciascun partecipante.
9. La mancata partecipazione dei rappresentanti convocati alla Conferenza assume valore di valutazione positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data fissata per la riunione, parere o valutazione motivata di segno contrario.
10. La Conferenza viene convocata per la prima riunione entro 40 giorni dalla data di ricevimento della domanda, e nella prima seduta, salvo oggettivi impedimenti:
  - a) procede alla valutazione dei progetti, previamente istruiti dall'Ufficio Tecnico del Commissario delegato;
  - b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
  - c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
  - d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria.
11. Entro 5 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, il Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
12. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

## Articolo 2

*Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero - art. 28 D.lgs. 22/97-*

1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dal Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria a seguito di apposita domanda presentata dall'interessato, redatta secondo lo schema allegato (allegato n. 4)
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Unità tecnica dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria, il quale entro 2 giorni dal ricevimento della domanda:
  - b) provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla predetta Unità tecnica la responsabilità dell'istruttoria, dandone comunicazione agli interessati;
  - d) valuta le condizioni di ammissibilità e la esistenza dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti ai fini istruttori con particolare riguardo alla regolarità della domanda e della relativa documentazione richiesta;

- e) dispone, in caso di inadempienza, la regolarizzazione della domanda e l'acquisizione della documentazione integrativa.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento:
- a) procede alla verifica di conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato ai sensi dell'art. 1;
  - b) individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire la salute dell'uomo e per la salvaguardia dell'ambiente nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e in particolare:
    - i tipi e i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
    - i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed al quantitativi massimi di rifiuti;
    - le precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene ambientale;
    - il metodo di trattamento e di recupero;
    - i limiti di emissione in atmosfera;
    - le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
    - le garanzie finanziarie;
    - l'idoneità del soggetto richiedente.
4. Entro 5 giorni dal ricevimento delle conclusioni dell'istruttoria di cui al comma 3 e sulla base delle risultanze delle stesse, il *Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria* autorizza l'esercizio dell'impianto.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è concessa per un periodo di 6 mesi in esercizio provvisorio, a collaudo funzionale dell'impianto si autorizza l'esercizio definitivo per un periodo massimo complessivo di 5 anni rinnovabile, a tal fine entro 180 gg. dalla scadenza dell'autorizzazione deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente.
6. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'articolo 1, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 5, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere l'impianto conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.

### Articolo 3

*Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero per impianti autorizzati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997.*

Gli impianti autorizzati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22/97 non ancora adeguati alla vigente normativa, devono essere adeguati ed autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e seguire le procedure di cui al presente atto.